

Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV)

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sulla concessione per il trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Art. 11 cpv. j (nuovo)

È considerato servizio di linea speciale il trasporto regolare di talune categorie di viaggiatori, a esclusione di altre categorie. Ne fanno parte:

- j. il trasferimento di passeggeri aerei: trasporto su territorio svizzero a scopo turistico di passeggeri aerei da un aeroporto verso una località o una regione turistica e in direzione opposta.

Art. 13 cpv. 3bis (nuovo)

^{3bis} I capoversi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti di passeggeri aerei di cui all'articolo 11 lettera j.

Art. 20 cpv. 2

Le domande devono contenere le indicazioni menzionate nell'allegato. Per le domande di cui al capitolo 5 della presente ordinanza l'Ufficio federale può stabilire deroghe.

Art. 39a Fermate e itinerario (nuovo)

¹ Sempre che gli accordi internazionali non dispongano altrimenti, l'Ufficio federale può emanare disposizioni quanto alla località, al numero di fermate e all'itinerario.

² I Cantoni provvedono ad allestire le opportune fermate conformemente ai requisiti minimi stabiliti dall'Ufficio federale.

Art. 39b Ripartizione della prestazione di trasporto (nuovo)

L'Ufficio federale può emanare disposizioni quanto alla ripartizione della prestazione di trasporto tra le imprese di trasporto svizzere ed estere. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

¹ RS 744.11

Art. 40 cpv. 1 lett. f (nuovo)

L'autorizzazione è rilasciata, se è comprovato che:

- f. esiste una cooperazione tra le imprese svizzere e quelle dello Stato di destinazione. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

Art. 46 cpv. 2 (nuovo)

Nel servizio di linea transfrontaliero un documento di controllo deve essere allestito per ogni corsa prima del suo inizio e tenuto a bordo del veicolo. La lista dei passeggeri contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. la o le imprese di trasporto interessate;
- b. targhe d'immatricolazione;
- c. nome del conducente o dei conducenti;
- d. numero dell'autorizzazione;
- e. data di partenza e di arrivo;
- f. luogo di partenza e di destinazione;
- g. nome e cognome dei passeggeri nonché luogo in cui salgono e scendono.

II

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova